

Regolamento recante modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con Decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226.

Art. 1 Finalità

Art. 2 Modifiche all'articolo 7 del DPRReg. n. 0226/2007

Art. 3 Abrogazione dell'articolo 7 bis del DPRReg. n. 0226/2007

Art. 4 Modifica all'articolo 11 del DPRReg. n. 0226/2007

Art. 5 Sostituzione dell'allegato A del DPRReg n. 0226/2007

Art. 6 Norma transitoria

Art. 7 Entrata in vigore

Allegato A

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. al fine di consentire l'adeguamento alla nuova disciplina in tema di aiuti de minimis, come introdotta dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

art. 2 modifiche all'articolo 7 del DPRReg. n. 0226/2007

1. Nella rubrica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 le parole: <<(CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<(UE) n. 1407/2013>>.

2. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è sostituito dal seguente:

<<1. Le garanzie in favore dei soggetti privati, a valere sulle assegnazioni di cui al presente regolamento, sono concessi dai Confidi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.>>.

3. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è sostituito dal seguente:

<< 2. I Confidi curano gli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 al fine di garantire il rispetto delle disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento alle soglie massime d'aiuto, tenuto conto del disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti.>>.

4. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è sostituito dal seguente:

<<3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in

virtù delle quali:

a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.>>.

5. Al comma 4 bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 le parole: <<Per le garanzie concesse ai sensi del "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006,>> sono soppresse.

6. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è inserito il seguente:

<<4 ter. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte.>>.

7. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è inserito il seguente:

<<4 quater. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A.>>.

art. 3 abrogazione dell'articolo 7 bis del DPRReg. n. 0226/2007

1. L'articolo 7 bis del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007 è abrogato.

art. 4 modifica all'articolo 11 del DPRReg 224/2009

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 226/2007 sono aggiunte le parole: <<e resta in vigore nei limiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013>>.

art. 5 sostituzione dell'allegato A del DPRReg n. 0226/2007

1. L'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 0226/2007, è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

art. 6 norma transitoria

1. Nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 1998/2006, fermo restando che per gli aiuti de minimis

concessi dopo il 30 giugno 2014 trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(Riferito all'art. 7, comma 4 quater)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di

quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento (UE) 1407/2013, inoltre, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di prestiti o di garanzie nel caso in cui il beneficiario è una grande impresa che si trova in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B.

VISTO: IL PRESIDENTE